



Spett.le
REGIONE MARCHE - Settore Genio Civile Marche Nord
PEC: regione.marche.geniocivile.anemarche.it

e, p.c. Geol. Roberto Romagna
PEC: roberto.romagna@epap.sicurezza postale.it

OGGETTO: Art. 5 D.P.R. 357/1997 e smi - D.G.R. 23/2015 - DGR 57/2015 – art. 19 Regolamento del Parco.
Rinnovo della concessione pluriennale di derivazione da pozzo esistente (Foglio 10 Mappale 58 del Comune di Pesaro) Ditta: Di Luca Mauro e Giacchetti Ada.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA e RILASCIO AUTORIZZAZIONE.

Si fa riferimento alla nota pec prot. 441752 del 12/04/2022 con la quale codesto Settore ha chiesto all'Ente Parco il rilascio del parere di competenza in merito all'istanza richiamata in oggetto. Al riguardo:

Preso atto che oggetto della richiesta è il rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dal pozzo esistente ubicato sul terreno catastalmente censito al Foglio 10 Mappale 58 del Comune di Pesaro, che l'allora Provincia di Pesaro e Urbino aveva accordato ai sigg.ri Di Luca Mauro e Giacchetti Ada con Determinazione n. 533 del 23/02/2007.

Visto che con il rinnovo della concessione non sono previste modifiche al pozzo realizzato, né si prevedono variazioni significative al prelievo rispetto alla concessione già in essere.

Dato atto che il pozzo in oggetto si localizza all'interno della ZPS "Colle San Bartolo e Litorale Pesarese" e pertanto il rinnovo della concessione è sottoposto alla procedura della valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020 di competenza di questo Ente.

Esaminata la scheda descrittiva sintetica per la Valutazione di Incidenza, redatta dal Geol. Roberto Romagna, nella quale viene precisato quanto segue:

- "Nessun habitat di interesse comunitario segnalato per la ZPS sarà interessato dall'intervento (ved. stralcio cartografico allegato)".
- "Nessuna specie di interesse comunitario segnalata per la ZPS subirà incidenze connesse al rinnovo della concessione, tenuto conto che il pozzo preleva acqua da falda sotterranea".

Richiamata la seguente principale normativa in materia di Rete Natura 2000:

- il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;
- il Capo III della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);
- la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria, come modificate con D.G.R. 1036/2009;
- la D.G.R. 661 del 27/06/2016 di approvazione delle misure di conservazione del SIC "Colle San Bartolo";
- la D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020 ad oggetto "Intesa Stato-Regioni-Provinde autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015".

Richiamato, in particolare, quanto indicato al paragrafo 6.1. delle Linee Guide allegate alla DGR 1661/2020, ovvero che nelle more dell'entrata in vigore dei "provvedimenti di prevalutazione adottati dagli enti di gestione che vorranno

avvalersi del meccanismo di pre-valutazione, questi hanno la facoltà di utilizzare una procedura semplificata analoga a quella già contenuta nella DGR n. 23/2015 per gli interventi ivi riportati o ad essi riconducibili”.

Ritenuto che al rinnovo della concessione in oggetto possa trovare applicazione la richiamata previsione normativa e che pertanto è da ritenersi accoglibile la presentazione di uno studio di incidenza, come quello proposto dalla ditta in oggetto, conforme ai contenuti della DGR 23/2015.

Tenuto conto che il rinnovo della concessione in oggetto non modifica gli obiettivi di conservazione della ZPS e non causa effetti negativi all'integrità della stessa in quanto non manifesta interazioni negative con specie ed habitat di interesse comunitario tutelate dalla ZPS.

Visto che l'art. 19, comma 2, del Regolamento del Parco stabilisce che “...ogni forma di prelievo delle acque superficiali o sotterranee è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco, ad esclusione dei prelievi per uso domestico di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) della L.R. 9-6-2006 n. 5”.

Evidenziato che il rinnovo della concessione esistente non presenta aspetti o elementi ostativi rispetto al Piano e al Regolamento del Parco, pubblicati rispettivamente sul BURM n. 104 del 12.12.2012 e sul BURM n. 38 del 7 maggio 2015.

Questo Ente Parco, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica,

DISPONE

- Di **rilasciare** parere positivo in merito alla Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 del “Rinnovo della concessione pluriennale di derivazione da pozzo esistente (Foglio 10 Mappale 58 del Comune di Pesaro) - Ditta: Di Luca Mauro e Giacchetti Ada”.
- Di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del Regolamento del Parco, l'autorizzazione al prelievo di acqua di falda dal pozzo in oggetto.
- Di **precisare** che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalle normative sopra richiamate e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti.
- Di **dare atto** che responsabile dell'istruttoria è l'Ente Parco e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo stesso Ente.
- Di **trasmettere** copia del presente provvedimento alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord e alla Ditta richiedente. L'originale del provvedimento è conservato agli atti dell'Ente Parco.
- Di **rappresentare** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Maria Scriboni

Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede via Varsavia s.n. 61100 Pesaro
tel. 0721.400858.404894 fax 0721.408520
e.mail: parcosanbartolo@provincia.ps.it
p.iva 02055510412 - c.f. 92019510418